

STATUTO della CAMERA ARBITRALE DEGLI AVVOCATI DI TIVOLI

Approvato con delibera del Consiglio degli Avvocati di Tivoli del 7.12.2018

modificato con delibera del 20.11.2019

modificato con delibera del 27.10.2022

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli (di seguito indicato come COA), ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, e del DM Giustizia 14 febbraio 2017 n.34, la Camera Arbitrale “**Camera Arbitrale degli Avvocati di Tivoli Maria Grazia Modesti** “ con sede legale presso il predetto Ordine degli Avvocati in Tivoli , Viale Arnaldi 19 , di seguito Camera Arbitrale

Art. 2

Natura giuridica, patrimoniale e autonomia organizzativa

La camera arbitrale ha autonomia organizzativa ed economica, amministra i procedimenti di arbitrato e di conciliazione in conformità al decreto DM 34/2017 e con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), stabilisce le modalità del proprio finanziamento e di tenuta della propria contabilità, di concerto con il COA.

Art. 3

Scopo

3.1. La Camera Arbitrale ha principale scopo di favorire lo sviluppo della cultura dell'arbitrato, della conciliazione e della risoluzione alternativa delle controversie sia tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati che tra gli utenti del Circondario del Tribunale di Tivoli con l'obiettivo di contribuire così a ridurre il carico della Giustizia ordinaria. In ogni caso i procedimenti di arbitrato e di conciliazione o di risoluzione alternativa delle controversie verranno trattati e regolamentati in conformità alle disposizioni di legge e del DM Giustizia n.34 del 2017

3.2. La Camera Arbitrale tratta la propria attività mediante lo svolgimento di procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, in tutte le materie compromettibili, e di attività di conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie.

Art. 4

Personale dipendente

La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni presso il Consiglio dell'Ordine di Tivoli, e si avvale del personale del COA o dell'Organismo di Conciliazione e Mediazione Forense istituito presso il medesimo COA; con protocollo concertato

con il Coa secondo le previsioni di cui all'art.2 del presente statuto verrà determinato l'ammontare di un contributo che la Camera Arbitrale verserà all'Ordine a titolo di rimborso per le spese di funzionamento.

TITOLO II

Ordinamento Interno

Art. 5

Organi della Camera Arbitrale Forense di Tivoli

Organi della Camera Arbitrale sono il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art.6

Il Consiglio Direttivo

6.1. La Camera Arbitrale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 componenti nominati con delibera del Consiglio dell'Ordine ed individuati tra soggetti dotati di specifica e comprovata competenza.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo può essere ridotto sino a 3 o aumentato sino al massimo consentito in relazione al numero di iscritti all'albo con delibera del COA.

6.2. Ferma la necessità che almeno due e non più di due terzi dei componenti siano avvocati iscritti all'albo, possono essere nominati componenti del Consiglio Direttivo:

- a) gli iscritti da almeno dieci anni all'albo istituito presso il consiglio dell'ordine;
- b) i docenti universitari in materie giuridiche.

6.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e, comunque, resta in carica sino alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

6.4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più componenti del consiglio direttivo, il Consiglio dell'Ordine provvede alla sostituzione, nominando un nuovo componente che resta in carica sino allo scadere del mandato e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

6.5. I componenti del Consiglio Direttivo, compresi quelli nominati a norma del comma 4, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi.

6.6. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire incarichi in procedure amministrative dalla Camera Arbitrale, ovvero svolgere ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia.

6.7. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere indennità diverse dal rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato.

Art. 7

Funzioni e compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

7.1. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra i componenti che hanno ricevuto lo stesso numero di voti è eletto Presidente quello con la maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

7.2. Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale e decide gli argomenti all'ordine del giorno.

7.3. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata contenente l'indicazione dei punti in discussione nella riunione del consiglio.

7.4 Spetta al Consiglio Direttivo nominare, al suo interno, il Segretario per le attività di coordinamento della Segreteria

Art. 8

Funzioni e compiti del consiglio direttivo

8.1. Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il componente più anziano per iscrizione all'albo degli avvocati.

8.2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito nella segreteria del COA a cura del Segretario.

8.3. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

8.4. Il Consiglio Direttivo tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri e dei conciliatori. Iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta anche con indicazione delle aree di competenza professionale individuate nella tabella A allegata al presente Statuto.

8.5. L'avvocato che rende la dichiarazione di disponibilità indica l'area o le aree professionali di riferimento, in numero massimo di tre, documentando le proprie competenze e la sussistenza dei requisiti di cui al titolo III. La dichiarazione di disponibilità è revocabile. L'avvocato è tenuto a comunicare immediatamente al Consiglio Direttivo il sopraggiungere di cause di incompatibilità e il venir meno dei requisiti di onorabilità.

8.6. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5, procede, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande, all'iscrizione dell'avvocato in una o più aree di cui alla tabella A.

8.7. Quando vengono meno i requisiti di onorabilità dell'avvocato iscritto nell'elenco, nonché per sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del Codice Etico, il Consiglio Direttivo procede alla sua sospensione o cancellazione solo dopo avergli concesso un termine non inferiore a trenta giorni per il deposito di note difensive. Il Consiglio Direttivo procede direttamente alla cancellazione quando l'avvocato revoca la dichiarazione di disponibilità.

8.8. Del provvedimento di sospensione o cancellazione è data immediata comunicazione al COA, nonché all'iscritto, il quale potrà ricorrere per iscritto avverso il provvedimento di non iscrizione, di sospensione o di cancellazione entro

15 giorni al COA, che decide con provvedimento motivato nei successivi 30 giorni, sentite le parti

8.9. L'avvocato iscritto nell'elenco può chiedere di modificare la propria disponibilità quanto alle aree professionali di riferimento. Il Consiglio Direttivo procede ai sensi del comma 4.

8.10. Il Consiglio Direttivo approva il Codice Etico che ciascun iscritto si impegna a rispettare prima di assumere l'incarico.

8.11. Il Consiglio Direttivo, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, cura la comunicazione e l'assunzione di iniziative volte all'informazione, alla promozione e allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale e conciliativa. Mantiene e sviluppa i rapporti con altri enti, istituzioni pubbliche o private, organismi nazionali e internazionali che hanno tra i loro scopi quello di promuovere la funzione arbitrale e conciliativa.

TITOLO III

L'elenco degli arbitri

Art.9

Criteria per l'assegnazione degli arbitrati

9.1. Il Consiglio Direttivo procede alla designazione dell'arbitro con rotazione nell'assegnazione degli incarichi secondo il regolamento che verrà adottato dal Consiglio Direttivo stesso ovvero in via automatica mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati nel caso in cui ne venga decisa l'acquisizione; in ogni caso il Consiglio non potrà trascurare e dovrà considerare l'esperienza professionale attestata dal professionista all'atto della richiesta di iscrizione alla camera.

9.2. Il Consiglio Direttivo, in presenza di controversie connotate da particolare complessità e specializzazione, individua le ragioni e la materia del contendere, stabilisce l'area professionale di riferimento di cui alla tabella A e procede alla designazione dell'arbitro.

9.3. La rotazione automatica nell'assegnazione degli incarichi non opera nei casi: a) quando gli arbitri sono individuati concordemente dalle parti; b) nelle ipotesi previste dal comma 2 del presente articolo; in ogni caso dovranno essere rispettati i principi della legge e del regolamento.

9.4. Il Consiglio Direttivo, solo previa audizione dell'interessato, in caso di sopravvenuta incompatibilità o per gravi violazioni del codice etico, dispone la cancellazione dagli elenchi dell'arbitro.

9.5. Quando è necessaria la sostituzione dell'arbitro, si procede seguendo la rotazione automatica prevista dal comma 1.

9.6. Il Consiglio Direttivo liquida i compensi degli arbitri in conformità della tabella allegata al regolamento, redatta in applicazione delle norme vigenti in materia

9.7. Il Consiglio Direttivo pubblica annualmente nel sito internet del consiglio dell'ordine le assegnazioni degli incarichi nel rispetto del principio di riservatezza delle parti del procedimento.

ART.10

Presupposti per l'iscrizione degli avvocati nell'elenco degli arbitri

10.1. Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale forma l'elenco degli arbitri. L'elenco è pubblicato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli ed è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

10.2. Il Consiglio Direttivo, nella formazione dell'elenco degli arbitri e nella loro nomina, intende garantire i requisiti dell'assoluta terzietà e preparazione degli stessi.

10.3. L'iscrizione all'elenco è basata, oltre che sulla titolarità dei requisiti richiesti a tal scopo, anche sui principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

10.4. Potranno essere iscritti, su domanda, professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Tivoli da almeno sette anni; gli stessi professionisti dovranno essere in regola con i crediti formativi previsti dalla legge, con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Tivoli e dei contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense; dovranno essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità professionale, che deve comprendere anche la funzione di arbitro, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00; ovvero dichiarare che tale polizza verrà attivata al momento della nomina ad arbitro, nonché, a seguire e in via alternativa tra loro, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti documentali:

- a) aver svolto incarichi in procedure arbitrali con funzione di componente di Collegio Arbitrale o di Arbitro Unico;
- b) avere tenuto corsi di formazione in materia arbitrale;
- c) avere seguito corsi di formazione in materia arbitrale.

10.5. Gli avvocati in possesso dei requisiti di cui al comma 4 e a seguire, in via alternativa tra loro, ai punti a), b) e c), potranno essere inseriti nell'Elenco degli Arbitri senza obbligo di frequenza del corso di formazione in materia di arbitrato tenuto dal COA.

Gli avvocati in possesso del solo requisito della iscrizione all'Albo Avvocati da almeno 7 anni, di cui al comma 4, avranno l'obbligo di frequenza del corso di formazione in materia di arbitrato tenuto dal COA con verifica finale.

10.6. Gli avvocati ammessi ed iscritti nell'Elenco degli Arbitri, al fine di poter mantenere l'iscrizione, dovranno risultare in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi di cui al comma 4 e avranno l'obbligo di frequentare, con cadenza biennale, corsi di aggiornamento in materia arbitrale.

10.7. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 7, l'avvocato che viene iscritto nella diversa area di riferimento è collocato, ai fini della rotazione, subito prima dell'avvocato che per ultimo è stato designato a norma del presente articolo.

Art. 11

Segreteria

11.1. La Segreteria della Camera Arbitrale, che si avvale del personale del COA, svolge le funzioni amministrative di supporto connesse all'attività della stessa Camera, ed è coordinata dal Segretario del Consiglio Direttivo.

11.2. La segreteria svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) tiene un registro informatico per ogni procedimento della Camera Arbitrale con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, all'oggetto del conflitto, ai dati identificativi delle parti, agli arbitri o al conciliatore, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- b) verifica la conformità della domanda di arbitrato ai requisiti formali previsti dal regolamento della Camera Arbitrale e la annota nel registro di cui alla lettera a);
- c) provvede alla riscossione delle spese e di ogni altro compenso dovuto in relazione ai procedimenti svolti presso la Camera Arbitrale;
- d) forma e conserva i fascicoli di tutte le procedure;
- e) svolge le funzioni di segreteria del Consiglio Direttivo, degli arbitri, curando la verbalizzazione delle sedute, e provvedendo alle relative comunicazioni;
- f) provvede alle comunicazioni richieste dal Consiglio Direttivo e dagli arbitri;
- g) rilascia alle parti, a loro richiesta, copia degli atti e dei documenti.

Art. 12

Obblighi di riservatezza.

12.1. I membri del Consiglio Direttivo, gli arbitri, tutti coloro che svolgono attività a favore della Camera Arbitrale ed ogni altro soggetto coinvolto, in qualsiasi qualità, nelle attività della Camera Arbitrale, sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi informazione riguardante lo svolgimento e l'esito dei procedimenti.

12.2. Per finalità di studio, e in ogni caso previo assenso delle parti, la Camera Arbitrale può provvedere alla pubblicazione in forma anonima degli atti dei procedimenti e dei lodi.

Art.13

Incompatibilità.

13.1. Non possono essere nominati arbitri:

- a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, presso cui è istituita la Camera Arbitrale;
- b) i membri del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- c) i membri del Consiglio Direttivo;
- d) i dipendenti della Camera Arbitrale e della segreteria;
- e) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b), c) e d).

13.2. Gli arbitri devono essere al momento della nomina, e restare per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti, dai loro difensori e dagli altri componenti della camera arbitrale.

13.3. In ogni caso, l'arbitro non può considerarsi imparziale se egli stesso, ovvero un altro professionista di lui socio, con lui associato o che eserciti nei suoi stessi locali abbia assistito, anche in via stragiudiziale, una delle parti del procedimento nei tre anni precedenti.

13.4. Nel corso del procedimento l'arbitro è tenuto a comunicare senza ritardo ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 14

Requisiti di onorabilità

14.1. I requisiti di onorabilità degli arbitri sono i seguenti:

- a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- b) non essere stati oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

Art. 15

Regolamento e Codice etico

15.1. Il Regolamento recante le norme per il funzionamento della Camera Arbitrale, unitamente al Codice Etico, è approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai principi e alla disciplina previsti nel presente statuto e dalla legge.

15.2. Il Consiglio Direttivo determina il costo del procedimento, le modalità di versamento alla Camera, nonché l'ammontare dei compensi degli arbitri, con apposita tabella da allegare al Regolamento di cui al precedente comma e nel rispetto dei principi di legge.

Art.16

Altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Qualora la Camera Arbitrale decida di attivare ed amministrare altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, il Consiglio Direttivo adotterà uno specifico regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto.

ART. 17

Esenzione dall'imposta di bollo

Gli atti dei procedimenti amministrativi delle Camere Arbitrali di cui all'art. 29 comma 1 lett. n) della L.31 dicembre 2012 n.247 sono esentati dall'imposta di bollo

di cui all'art. 20 della allegata Tariffa parte 1 al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 per i primi quattro anni dalla data in vigore del decreto Ministeriale del 14.2.2017 n.34.

Art. 18

Modifiche dello Statuto, dei Regolamenti e del codice etico

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere approvata dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni modifica del regolamento e del codice etico dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo.

Allegati

Costituisce allegato del presente statuto la tabella A indicante le specialità professionali.

A - TABELLA DELLE MATERIE DI COMPETENZA

- Diritto delle persone e della famiglia
- Associazioni, fondazioni e comitati
- Diritto delle donazioni e delle successioni
- Proprietà e diritti reali
- Diritto condominiale e delle locazioni
- Diritto della responsabilità civile
- Diritto delle obbligazioni e dei contratti
- Diritto dell'esecuzione forzata
- Diritto commerciale
- Diritto societario e d'impresa
- Diritto industriale e della proprietà intellettuale
- Diritto della concorrenza
- Diritto bancario e finanziario
- Diritto della navigazione e dei trasporti
- Diritto delle procedure concorsuali
- Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale
- Diritto amministrativo
- Diritto dell'ambiente
- Diritto tributario
- Diritto dell'informatica
- Diritto internazionale e dell'Unione Europea